

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1974, n. 56.

Rendiconti generali della Regione Veneta per gli esercizi finanziari 1972 e 1973.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Esercizio finanziario 1972

Art. 1

Il rendiconto consuntivo della Regione Veneta per l'esercizio finanziario 1972 — prorogato al 31 dicembre 1973 con legge regionale 30 giugno 1973, n. 14 — e che si allega come parte integrante della presente legge è approvato con le risultanze di cui ai successivi articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1972

Art. 2

Le entrate tributarie, per attribuzione del gettito di tributi erariali, extra-tributarie, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, per trasferimenti di capitale, per rimborso di crediti, per assunzione di prestiti e per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 1972 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,

in	L. 48.183.663.531
delle quali furono riscosse	L. 48.038.311.890
e rimasero da riscuotere	<u>L. 145.351.641</u>

Art. 3

Le spese correnti, in conto capitale, per il rimborso di prestiti e per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 1972 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,

in	L. 44.148.796.557
delle quali furono pagate	L. 25.300.279.273
e rimasero da pagare	<u>L. 18.848.517.284</u>

Art. 4

Il riepilogo generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1972 rimane così stabilito:

— Entrate tributarie, per attribuzione del gettito di tributi erariali ed extra-tributarie	L. 40.079.278.391
— Spese correnti	L. 21.551.727.275
Differenza più	<u>L. 18.527.551.116</u>
— Entrate complessive	L. 48.183.663.531
— Spese complessive	L. 44.148.796.557
Differenza più	<u>L. 4.034.866.974</u>

Entrate e spese residue degli esercizi finanziari 1971 e 1970

Art. 5

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1971 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio,

in	L. 2.187.001.465
dei quali nell'esercizio finanziario 1972 furono riscossi	L. 46.767.080
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1972	<u>L. —</u>

Art. 6

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1971 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio,

in	L. 2.944.542.684
dei quali furono pagati nell'esercizio finanziario 1972	L. 2.043.916.605
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1972	<u>L. —</u>

Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972

Art. 7

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

— Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1972 (articolo 2)	L. 145.351.641
— Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5)	L. —
— Residui attivi alla fine dell'esercizio finanziario 1972	<u>L. 145.351.641</u>

Art. 8

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

— Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1972 (art. 3)	L. 18.848.517.284
— Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6)	L. —
— Residui passivi alla fine dell'esercizio finanziario 1972	<u>L. 18.848.517.284</u>

*Situazione amministrativa***Art. 9**

E' accertato nella somma di L. 2.795.258.668 l'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio finanziario 1972 (31 dicembre 1973), come risulta dai seguenti dati:

Attivo

Avanzo dal 1° gennaio 1972	L. —
Entrate dell'esercizio finanziario 1972	L. 48.183.663.531
Diminuzione dei residui passivi lasciati dall'esercizio finanziario 1971:	
accertati:	
al 1° gennaio 1972	L. 2.944.542.684
al 31 dicembre 1972	L. 2.043.916.605
	L. 900.626.079
Totale dell'attivo	<u>L. 49.084.289.610</u>

Passivo

Spese dell'esercizio finanziario 1972	L. 44.148.796.557
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio finanziario 1971:	
accertati:	
al 1° gennaio 1972	L. 2.187.001.465
al 31 dicembre 1973	L. 46.767.080
	L. 2.140.234.385
	<u>L. 46.289.030.942</u>
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 1972 (31 dicembre 1973)	L. 2.795.258.668
Totale a pareggio dell'attivo	<u>L. 49.084.289.610</u>

*Disposizioni speciali***Art. 10**

Sono approvate le eccedenze d'impegno risultate in sede di consuntivo sul conto della competenza ai capitoli sottoidicati per l'esercizio finanziario 1972, come dal dettaglio che segue:

Cap.	Oggetto	Eccedenza
7	Compensi al personale per lavoro straordinario	L. 4.850.000
9	Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione al personale in servizio	L. 5.000.000
10	Compensi ad estranei all'Amministrazione per incarichi speciali e prestazioni	L. 2.079.620
11	Spese di manutenzione e consumi relativi al riscaldamento ed illuminazione, vigilanza e pulizia uffici	L. 3.206.471
12	Spese per il funzionamento degli uffici	L. 16.067.685
16	Spese per Commissioni varie, convegni e congressi	L. 4.502.935
18	Stampa e diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione in inserzioni G.U.	L. 665.100
22	Spese per l'acquisto di carburante e lubrificante, assicurazione autovetture e motoscafi e per noleggio mezzi di trasporto	L. 5.821.110
27	Gettoni di presenza ai componenti del Comitato e Sezioni decentrate	L. 6.470.010
	totale	<u>L. 48.662.931</u>

*Esercizio finanziario 1973***Art. 11**

Il rendiconto consuntivo della Regione Veneta per l'esercizio finanziario 1973 e che si allega come parte integrante della presente legge è approvato con le risultanze di cui agli articoli seguenti.

*Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1973***Art. 12**

Le entrate tributarie, per attribuzione del gettito di tributi erariali, extra-tributarie, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, per trasferimenti di capitale, per rimborso di crediti, per assunzione di prestiti e per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 1973 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,

in	L. 89.371.408.813
delle quali furono riscosse	L. 75.693.877.605
e rimasero da riscuotere	<u>L. 13.677.531.208</u>

Art. 13

Le spese correnti, in conto capitale, per il rimborso di prestiti e per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 1973 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,

in	L. 84.830.818.269
nelle quali sono state pagate	L. 33.748.351.421
e rimaste da pagare	<u>L. 51.082.466.848</u>

Art. 14

Il riepilogo generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1973 rimane così stabilito:

— Entrate tributarie, per l'attribuzione del gettito dei tributi erariali ed extra-tributarie	L. 55.370.614.047
— Spese correnti	L. 34.939.038.337
Differenza più	<u>L. 20.431.575.710</u>
— Entrate complessive	L. 89.371.408.813
— Spese complessive	L. 84.830.818.269
Differenza più	<u>L. 4.540.590.544</u>

Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1973

Art. 15

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1973 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

— Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1973 (art. 12)	L. 13.677.531.208
— Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1972 (articolo 2)	L. 145.351.641
— Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi finanziari 1971 e 1970 (art. 5)	L. —
Residui attivi al 31 dicembre 1973	<u>L. 13.822.882.849</u>

Art. 16

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1973 sono stabiliti come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

— Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1973 (art. 13)	L. 51.082.466.848
— Somme rimaste da pagare per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1972 (art. 3)	L. 18.848.517.284
— Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi finanziari 1971 e 1970 (articolo 6)	L. —
Residui passivi al 31 dicembre 1973	<u>L. 69.930.984.132</u>

*Situazione amministrativa***Art. 17**

E' accertato nella somma di L. 7.335.849.212 l'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio finanziario 1973, come risulta dai seguenti dati:

Attivo	
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio finanziario 1972 (art. 9)	L. 2.795.258.668
Entrate dell'esercizio finanziario 1973	<u>L. 89.371.408.813</u>
Totale dell'attivo	<u>L. 92.166.667.481</u>
Passivo	
Spese dell'esercizio finanziario 1973	L. 84.830.818.269
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1973	<u>L. 7.335.849.212</u>
Totale a pareggio dell'attivo	<u>L. 92.166.667.481</u>

*Situazione di cassa***Art. 18**

E' accertato nella somma di L. 63.443.950.495 l'avanzo di cassa alla fine degli esercizi finanziari 1972 e 1973, come risulta dai seguenti dati:

— Avanzo di cassa al 1° gennaio 1972	L. 757.541.219
— Riscossioni dell'esercizio finanziario 1972 (dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1973)	
in conto residui	L. 46.767.080
in conto competenza	L. 48.038.311.890
Totale	L. 48.085.078.970
— Riscossioni dell'esercizio finanziario 1973 in conto competenza	<u>L. 75.693.877.605</u>
Totale riscossioni	<u>L. 124.536.497.794</u>
— Pagamenti dell'esercizio finanziario 1972 (dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1973)	
in conto residui	L. 2.043.916.605
in conto competenza	<u>L. 25.300.279.273</u>
Totale	L. 27.344.195.878
— Pagamenti dell'esercizio finanziario 1973 in conto competenza	<u>L. 33.748.351.421</u>
Totale pagamenti	<u>L. 61.092.547.299</u>
Avanzo di cassa al 31 dicembre 1973	<u>L. 63.443.950.495</u>

di cui:

presso il tesoriere	L. 63.437.494.884
contabilità speciale presso la Banca d'Italia	L. 6.455.611
	<u>L. 63.443.950.495</u>

Art. 19

E' approvato, nelle risultanze seguenti, il conto del tesoriere per il periodo dall'1 gennaio 1973, data di inizio del servizio di tesoreria, al 31 dicembre 1973:

— Totale delle riscossioni:	L. 113.035.696.053
— Totale dei pagamenti:	L. 49.598.201.169
— Rimanenza di tesoreria al 31 dicembre 1973:	<u>L. 63.437.494.884</u>

*Disposizioni speciali***Art. 20**

Sono approvate le eccedenze d'impegno risultate in sede di consuntivo sul conto della competenza dell'esercizio finanziario 1973 ai capitoli sottoindicati, come dal dettaglio seguente:

Cap.	Oggetto	Eccedenza
12	Compensi ad estranei all'Amministrazione per incarichi speciali e prestazioni	L. 23.444.616
14	Spese per riscaldamento, illuminazione, fornitura idrica, vigilanza e pulizia locali ad uso uffici	L. 11.666.390
18	Spese per l'acquisto di pubblicazioni giuridiche, libri, periodici, riviste e giornali	L. 3.000.000
21	Spese per l'acquisto mobili, arredi, macchine da scrivere e da calcolo ed altre apparecchiature per l'attrezzatura degli Uffici	L. 22.000.000
23	Spese per noleggio macchine fotocopiatrici e spese accessorie	L. 1.422.254
29	Spese per Commissioni varie, convegni, congressi e di rappresentanza	L. 224.247
35	Spese per manutenzione, acquisto di carburante e lubrificante, assicurazione autovetture e motoscafi e noleggio mezzi di trasporto	L. 4.000.000
40	Gettoni di presenza ai componenti del Comitato di controllo e Sezioni decentrate	L. 14.900.000
50	Spesa per il noleggio di macchine fotocopiatrici	L. 1.141.574

51	Spese per la pulizia dei locali	L. 802.420
172	Acquisto di beni immobili e di attrezzature tecnico-scientifiche e di altri beni durevoli	L. 11.032.862
245	(Partite di giro) Uscite per cessioni o sequestri per conto del personale dipendente	L. 43.825.169
251	(Partite di giro) Anticipazioni varie	L. 145.303.322
263	(Partite di giro) Erogazione fondi per la attuazione dei piani di profilassi e di risanamento zootecnico	<u>L. 9.361.520</u>
	Totale	<u><u>L. 292.124.374</u></u>

Art. 21

La spesa di L. 200.000.000 prevista dall'art. 6 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 2 « Provvedimenti a favore delle cooperative artigiane di garanzia », deve intendersi imputata al cap. 232 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1973, anzichè al cap. 231 del medesimo bilancio.

La spesa di L. 400.000.000, imputata al cap. 240 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1973, e quella di L. 430.000.000, imputata al cap. 241 del medesimo bilancio, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4, « Concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura », devono intendersi rispettivamente imputate ai capp. 241 e 242.

La spesa di L. 300.000.000 prevista dall'articolo 28 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7, « Norme per l'attuazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 in materia di asilnido, e interventi della Regione nello stesso settore », deve intendersi imputata al cap. 237 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1973, anzichè al cap. 235 del medesimo bilancio.

La spesa di L. 2.100.000.000 prevista dall'articolo 14 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11 « Funzionamento delle comunità montane », deve intendersi imputata al cap. 233 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1973, anzichè al cap. 232 del medesimo bilancio.

La spesa di L. 360.000.000 prevista dall'articolo 6 della legge regionale 18 marzo 1974, n. 22, « Concessione di contributi per l'adattamento e riattamento di edifici per le scuole materne, elementari e medie », viene imputata al cap. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1972.

Art. 22

In difformità da quanto stabilito dall'art. 53 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 « Organizzazione amministrativa della Regione, stato giuridico e trattamento economico del personale regionale », la spesa complessivamente prevista per l'anno 1973 viene determinata in Lire

11.746.500.000. L'imputazione della spesa medesima viene così stabilita:

- a) L. 10.446.500.000 ai capp. 4, 10, 42, 55, 56, 59, 77, 97, 105, 110, 122, 136, 139 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1973, che vengono allo uopo ripristinati;
- b) L. 600.000.000 al cap. 206 dello stato di previsione della spesa del medesimo esercizio;
- c) L. 700.000.000 al cap. 5 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1972.

Art. 23

In difformità da quanto stabilito dall'art. 6 della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 17, « Concessione di un contributo alle Sezioni Unione Italiana Ciechi del Veneto », la spesa relativa all'anno 1973 viene imputata al cap. 45/bis dello

stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1972.

Art. 24

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 15 novembre 1974

Tomelleri